

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GUALTIERI, BEORCHIA, CASADEI LUCCHI,
CASSOLA, CAVAZZUTI, CORLEONE, COVI, DUJANY, FORTE,
MALAGODI, POLLICE, RIVA e VISENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1988

Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori

ONOREVOLI SENATORI. – Da molti anni, certamente più di venti, si sta tentando inutilmente di introdurre in Italia il sistema del ricevimento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori.

Il modo in cui oggi vengono esercitate le scommesse è assurdo e lascia praticamente indifeso sia lo scommettitore sia lo Stato in quanto percettore dei diritti fiscali: lo scommettitore, assoggettato al «regime degli scari-chi» che lo priva sistematicamente della possibilità della vincita alta; lo Stato, che, attraverso l'uso che viene fatto del bollettario di registrazione delle scommesse, si trova altrettanto sistematicamente a dover prendere atto dello scarso volume d'affari delle agenzie ippiche.

Di questa situazione intollerabile si è reso

conto anche il Ministero dell'agricoltura e delle foreste che il 24 febbraio 1984 invitò l'UNIRE a provvedere in merito «dato che il riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche è considerato mezzo precipuo e irrinunciabile ai fini di un più corretto svolgimento di gare e scommesse».

Le agenzie ippiche, fortemente accentrate nelle mani di pochi operatori, sono sempre riuscite a bloccare il provvedimento. E dal momento che l'UNIRE non è stata fino ad oggi in grado di vincere queste resistenze e non sembra nemmeno volerlo decisamente, il solo modo che può essere utilizzato è quello di fissare per legge l'obbligo del riversamento, stabilendo un termine preciso.

La presente proposta vuole realizzare questo obiettivo.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 1990 le agenzie ippiche dovranno riversare l'ammontare finale delle scommesse raccolte in ogni corsa sul totalizzatore dell'ippodromo interessato.